









# ALLEGATO 12 - REGOLE CHE DISCIPLINANO IL REGIME DI AIUTI DE MINIMIS ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 2

# A) Regole dell'Unione europea che disciplinano specifiche modalità attuative per gli interventi in regime De Minimis:

# Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 gli operatori economici.

I potenziali beneficiari <u>non possono</u> ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli<sup>1</sup>:

# A Agricoltura, silvicoltura e pesca

- A. 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  - 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
  - 01.2 Coltivazione di colture permanenti
  - 01.3 Riproduzione delle piante
  - 01.4 Allevamento di animali
  - 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte degli operatori economici registrati con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.











# Mercato comune della pesca<sup>2</sup>:

- A. 03 Pesca e acquacoltura
  - 03.1 Pesca
  - 03.2 Acquacoltura
- C. Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)
  - 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)
  - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
  - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
  - 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un operatore economico, registrato con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis»» concessi a norma di detto regolamento.

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento n. 1407/2013 sono due, alternative tra di loro:

- 1. La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti;
- 2. La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a

Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).











100.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.<sup>3</sup>

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'operatore economico in questione.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale Aiuti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui sopra.

Nel caso in cui tra l'operatore economico che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 1407/2013<sup>4</sup>, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è "l'impresa unica" e non l'operatore economico che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell' "impresa unica" e non del solo operatore economico richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà considerare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.000 Euro o 100.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una **scissione**, saranno considerati gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che il beneficiario ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, viene considerata la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.00 Euro o 100.000 Euro).

Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del «de minimis» per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti «de minimis» a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «"de minimis»» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

<sup>&</sup>quot;[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

<sup>•</sup> b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

<sup>•</sup> c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

<sup>•</sup> d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."











I contributi «de minimis» ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti sono calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi «de minimis» ricevuti - l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola «de minimis» – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra si riferirà anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Al momento della richiesta di contributo, l'operatore economico deve presentare un'autocertificazione (cfr. Allegato 2) per la richiesta di aiuti de minimis.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto «de minimis», l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Non è consentito il cumulo degli aiuti de minimis di cui al presente Avviso con altri aiuti.

# B) Istruzioni per gli operatori economici per la compilazione dell'allegato 2:

L'operatore economico candidato a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (allegato 2).

Nel caso di libera/o professionista/o destinataria/o dell'intervento in possesso di partita iva a lei/lui intestata, la dichiarazione (allegato 2) deve essere sottoscritta dalla/o stessa/o libera/o professionista se; nel caso di libera/o professionista/o destinataria/o dell'intervento senza partita iva individuale che esercita l'attività in forma associata o societaria, la dichiarazione (allegato 2) deve essere sottoscritta dalla/dal legale rappresentante dello studio/società di appartenenza.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione).

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'operatore economico perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

# Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener











conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'operatore economico richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad esso da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

# Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'operatore economico richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà essere indicata nell'Allegato 2.

#### Sezione B: Campo di applicazione

Se un'**operatore economico** opera sia in settori ammissibili dall'avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.











La stessa regola vale per gli operatori economici che operano in settori ammissibili ma che, ai sensi dei regolamenti «de minimis», godono di massimali diversi. Ad esempio, se un operatore economico che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 Euro, all'operatore economico si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro.